

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1673)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1974

Estensione al personale non insegnante delle Università dei benefici di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 16 maggio 1974, n. 200, recante « disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari » si è perequato il trattamento del personale « non medico universitario » in servizio presso i policlinici con quello del personale ospedaliero. Si è giustamente eliminata una sperequazione fra dipendenti di due amministrazioni diverse, ma si è creato nel contempo, all'interno dell'amministrazione universitaria una insanabile frattura fra i dipendenti (amministrativi) in servizio presso il policlinico e i dipendenti in servizio presso gli uffici centrali dell'ateneo, che vengono retribuiti in maniera diversa.

Una tale situazione, ovviamente, è palesemente ingiusta e non fa altro che peggiorare, ove non si affrontino con repentinità soluzioni idonee, l'estremo stato di disagio

in cui versa tutto il settore universitario per i vari problemi che attualmente lo travagliano.

La legge 16 maggio 1974, n. 200, così come è formulata, non offre possibilità di interpretazione estensiva atta a sanare per tutti i dipendenti la sperequazione introdotta, per cui è urgente ricorrere ad altra iniziativa legislativa.

È evidente, infatti, come università e policlinici attualmente non sono affatto due organismi completamente a sè stanti ed indipendenti l'uno dall'altro, in quanto i policlinici non devono assolvere — così come gli ospedali — compiti esclusivamente assistenziali, ma anche compiti di ricerca scientifica e di addestramento didattico che sono strettamente connessi ed interdipendenti con quelli dell'ente università nel suo complesso; policlinici ed università costituiscono un

tutt'uno armonico, con unico consiglio di amministrazione, unico rettore, unico direttore amministrativo, unico ufficio personale, unico ufficio ragioneria, eccetera. Non è quindi possibile fare una netta distinzione del lavoro amministrativo facente capo all'uno ed all'altro organismo, in quanto vi è necessariamente lavoro svolto da personale amministrativo dell'università per il policlinico e lavoro che si inizia al policlinico e che ha la sua logica conclusione negli uffici dell'università centrale. La legge ha previsto la perequazione degli stipendi con gli ospedalieri non soltanto per il personale « paramedico » ma anche per il personale amministrativo che « presta servizio » presso i policlinici (intendendosi ovviamente per « prestare servizio » non il semplice fatto di lavorare materialmente all'interno del policlinico stesso — perchè potrebbe anche essere che per mere ragioni di spazio i locali ospitanti gli uffici siano situati al di fuori del nosocomio ed anche nella stessa università centrale — ma la circostanza di svolgere lavoro amministrativo inerente al servizio del policlinico) non tenendo presente, però, la peculiarità che negli atenei il lavoro amministrativo riferentesi ai policlinici deve necessariamente svolgersi anche negli uffici dell'università. Con ciò si giustifica anche il fatto che il Ministro della pubblica istruzione non abbia potuto provvedere alla determinazione di un « organico » del personale amministrativo del policlinico (fino a poco tempo fa non esisteva neanche un organico degli infermieri e dei portantini, rientrando tali qualifiche in quelle più generiche dei tecnici e dei subalterni) in quanto il funzionamento dei policlinici è affidato a dipendenti dell'università che, con mero atto interno, sono destinati a prestare servizio in uffici distaccati presso il policlinico, e che potrebbero benissimo essere richiamati, sostituiti, destinati anche ad espletare lo stesso servizio che però per ragioni di opportunità materialmente non si svolge più al policlinico ma all'università.

Di fatto, quindi, si verifica in ogni università sede di policlinico un processo di continua « osmosi » fra personale in servizio presso l'università e quello presso il poli-

clinico. È evidente quindi che la citata legge ha tamponato una falla, ma ne ha aperta un'altra più grave della prima.

Da quanto precede non appare dubbio che al direttore amministrativo dell'università, ai funzionari dei gradi più elevati che svolgono lavoro direttivo e di controllo su atti che si riferiscono indistintamente al policlinico ed all'università, ai dipendenti in servizio presso le direzioni amministrative, il rettorato, l'ufficio personale, l'ufficio ragioneria, la segreteria di medicina, compete l'indennità perequativa prevista dalla predetta legge. Malgrado tale interpretazione estensiva resterebbero, però, pur sempre esclusi altri dipendenti (ad esempio quelli in servizio presso le facoltà umanistiche ed uffici relativi) per cui la sperequazione fra i dipendenti universitari non verrebbe totalmente eliminata. Si evidenzia, pertanto, la necessità — indipendentemente dall'inclusione o meno nei benefici della legge dei dipendenti che prestano servizio presso i succitati uffici — di adottare un provvedimento generale che elevi il trattamento economico dei dipendenti non in servizio presso il policlinico al livello dei colleghi del policlinico, facendo gravare la relativa spesa sui bilanci dell'università, senza che da ciò derivi alcun onere al bilancio dello Stato.

L'unito disegno di legge, che mi permetto di sottoporre alla vostra particolare attenzione, tende a mettere i consigli di amministrazione delle università nelle condizioni di deliberare l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1974, numero 200, a tutto il personale dipendente non insegnante, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio delle università stesse, restando escluso ogni onere a carico dello Stato.

Le università possono attingere i fondi sia dallo stesso aumento delle rette di degenza, già previsto per l'attuazione della sopracitata legge (rette di degenza che dovrebbero comunque restare sempre inferiori a quelle praticate dagli ospedali), sia utilizzando parte dei fondi annuali che le università stesse distribuivano in passato ai dipendenti sotto forma di premio incentivante ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1042.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, le università, su deliberazione dei consigli di amministrazione, possono estendere i benefici di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1974, n. 200, a tutto il dipendente personale non insegnante.

È escluso qualsiasi onere a carico dello Stato.